

Tel. 0823 953054
mail: santagatadegoti@tin.it
pec: comunesantagatadegoti

pec: comunesantagatadegoti@pec.it web: www.santagatadegoti.net

Piazza Municipio, 1 82019 Sant'Agata de' Goti



IL SINDACO

Ordinanza Sindacale n. 11 del 14 marzo 2020

Oggetto: Chiusura delle ville e zone a verde comunali con divieto assoluto a tutti i cittadini di entrarvi.

IL SINDACO

nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, all'art.1 dispone che "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante "*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*";

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" Covid-19;

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante: "Misure urgenti del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 15 e 16 del 13 Marzo 2020 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista e richiamata la propria Ordinanza n. 06 del 08.03.2020 recante: "D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 del 08.03.2020. RACCOMANDAZIONI";

Considerato che con i predetti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Campania sono state adottate misure sempre più stringenti con la chiusura delle attività commerciali e di ristorazione e bar, estese su tutto il territorio nazionale, con la limitazione drastica della circolazione con obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni fino al 25 marzo 2020, al fine contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

Ravvisata la necessità, nella propria qualità di "Autorità Sanitaria Locale", per contrastare la diffusione del virus Covid-19, di adottare ulteriori provvedimenti, ad integrazione di quelli adottati dagli organi nazionali e regionali, al fine di ridurre la possibilità di contatto tra i cittadini nelle ville e parchi gioco, che normalmente sono luoghi di aggregazione, ma che, nell'attuale contingenza, possono rappresentare una condizione di pericolo per la salvaguardia della salute pubblica;

Sentiti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza i responsabili dei competenti uffici comunali; **Visto** il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

ORDINA

LA CHIUSURA DELLE VILLE E DELLE AREE A VERDE COMUNALI CON DIVIETO ASSOLUTO A TUTTI I CITTADINI DI ENTRARVI, CON EFFETTO IMMEDIATO E FINO A NUOVA COMUNICAZIONE.

DISPONE

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale.

Copia della presente sarà trasmessa:

- alla Prefettura di Benevento:
- al locale Comando Polizia Municipale;
- al locale Comando Stazione Carabinieri:
- all'U.R.P. ed al C.E.D. Comunali, per la relativa diffusione a mezzo stampa e telematica sul sito internet municipale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

DEMANDA

alle Forze di Polizia Locali di vigilare sull'applicazione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 14 marzo 2020

IL/STNDACO Avv. Gjovannjiha PICCOLI